



## Afi - Associazione delle Famiglie Confederazione Italiana - ONLUS

Sede legale: Piazza San Zeno, 2 – 37123 Verona  
Sede operativa: p.za Angelini, 1 - 37014 Castelnuovo del Garda - VR  
Fax: 045 4850842 Codice fiscale: 93044990237 C. C. postale: 15743370  
e-mail: [afi@afifamiglia.it](mailto:afi@afifamiglia.it) web: [www.afifamiglia.it](http://www.afifamiglia.it)



### Afi - ASSOCIAZIONE delle FAMIGLIE - CONFEDERAZIONE ITALIANA

## STATUTO

### TITOLO I

#### ARTICOLO 1

##### Denominazione e sede

E' costituita l'Afi – ASSOCIAZIONE delle FAMIGLIE – CONFEDERAZIONE ITALIANA, di seguito chiamata Afi.

Essa ha sede in Verona, Piazza San Zeno, 2 – 37123 Verona.

Per motivate esigenze, l'Assemblea può stabilire una sede operativa anche in luogo diverso dalla sede legale.

L'Afi assume la forma di ONLUS, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, ed utilizza tale definizione su tutti i suoi atti ufficiali.

#### ARTICOLO 2

##### Composizione e finalità

1) L'Associazione di volontariato denominata Afi è una unione di associazioni di famiglie di persone che agisce nei limiti della legge 11 Agosto 1991 n. 266 e si fonda sul principio della centralità della famiglia quale:

- "società naturale fondata sul matrimonio" (Costituzione Italiana, 27 dic. 1947, artt. 29, 30, 31);
- "cellula fondamentale della società", (Familiaris Consortio, 1981, III parte, par. 42).

Sulla base di tale principio l'Afi si adopera:

- per rendere la famiglia consapevole della propria identità e del ruolo originario e insostituibile che è chiamata a svolgere nella società, per la promozione della persona e del bene comune;
- per favorire a tutti i livelli, culturale, sociale, politico ed economico il riconoscimento della famiglia come risorsa e soggetto sociale, con pieno diritto di cittadinanza;
- per l'attuazione di adeguate politiche familiari che riconoscano la centralità della famiglia nella società, ne favoriscano le funzioni e valorizzino l'azione relazionale, sociale e solidale delle famiglie da parte delle istituzioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;



- per la creazione e l'attivazione di reti di famiglie e di organismi aggregativi al fine di accrescere il capitale sociale relazionale;
  - per il sostegno alle famiglie in difficoltà per ragioni di qualsiasi natura: economica, fiscale, giuridica, relazionale, per la presenza di soggetti deboli.
- 2) L'Afi è diretta al fine di valorizzare e promuovere la famiglia e di favorirne la partecipazione attiva nella vita sociale e politica. Per questo, fa propria la "Carta per i diritti della Famiglia" della S. Sede (1983) e si propone di concretizzare in ogni ambito quanto nel succitato documento viene espresso.
  - 3) L'Afi è apartitica e, come tale, persegue le sue finalità nei campi della formazione, della tutela dei diritti umani e civili, dell'assistenza sociale e della beneficenza.
  - 4) L'Afi non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non può svolgere attività diverse da quelle riportate all'art. 3 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
  - 5) La sua durata è illimitata.

### ARTICOLO 3

#### Attività

L'Afi, al fine di perseguire le proprie finalità nei campi della formazione, della tutela dei diritti umani e civili, dell'assistenza sociale, della beneficenza, può:

- a) elaborare ed attivare progetti di coinvolgimento delle famiglie nei vari ambiti della vita sociale, politica ed economica;
- b) intervenire pubblicamente in ogni caso di ingiustizia sociale e negoziale dei diritti della famiglia che si possono verificare nelle situazioni concrete sulla scorta di informazioni oggettive e complete;
- c) interagire con le istituzioni nazionali e sovranazionali, in materia di politica familiare, con una propria rappresentanza;
- d) promuovere e sostenere la solidarietà tra famiglie;
- e) cooperare con organismi nazionali e sovranazionali aventi finalità analoghe;
- f) predisporre e/o organizzare seminari e corsi formativi per i volontari delle Afi Locali;
- g) istituire osservatori, centri di documentazione studi e raccolta dati, organizzare convegni, manifestazioni e corsi culturali, relativamente all'aspetto spirituale, culturale, morale, educativo, economico, politico, sociale della famiglia;



- h) promuovere la pubblicazione di riviste, libri, testi, audiovisivi, sussidi informatizzati, sia in proprio che mediante affidamento a terzi, strumentali al perseguimento degli scopi dell'Afi;
- i) istituire premi o concorsi sul tema;
- j) promuovere qualsiasi altra iniziativa utile per gli scopi dell'Afi.

#### ARTICOLO 4

##### Rapporti con gli organismi civili e religiosi

Nell'adempimento dei propri obiettivi l'Afi collabora con gli organismi civili e religiosi che a vario titolo operano per un'effettiva promozione della famiglia.

L'Afi può inoltre: consociarsi, assumere o aderire ad altre realtà operanti sul tema comune della famiglia fondata sul matrimonio.

#### TITOLO II

#### ARTICOLO 5

##### Soci

- 1) Possono far parte dell'Afi le associazioni, di famiglie e di persone, che si riconoscono nelle finalità dell'Afi stessa, iscritte o iscrivibili nei Registri regionali del Volontariato. L'adesione all'Afi è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
- 2) Sono previste tre categorie di Soci:
  - **SOCIO ORDINARIO:** possono diventare soci ordinari dell'Afi le associazioni, di famiglie e di persone, che si impegnano a promuovere e sostenere gli scopi dell'Afi condividendone i principi statuari e che operano secondo la legge 266/91; tali associazioni socie vengono denominate "Afi Locali";
  - **SOCIO ONORARIO:** può essere conferito il riconoscimento di socio onorario dell'Afi a qualsiasi persona o aggregazione o istituzione che abbia acquisito particolari benemerienze relativamente alla promozione della famiglia secondo quanto stabilito dall'art.3.
  - **SOCIO AFFILIATO:** possono diventare soci affiliati le associazioni, le aggregazioni e le istituzioni in genere che, pur condividendo le finalità dell'Afi, conservano propria autonomia organizzativa, statutaria e patrimoniale.



## ARTICOLO 6

### Diritti e doveri dei soci

- 1) Il socio con la sottoscrizione della domanda di ammissione accetta tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto e dal Regolamento.
- 2) Ogni socio ha l'obbligo di versare le quote associative secondo le modalità stabilite nel Regolamento.
- 3) Ogni socio ordinario, in regola con il pagamento della quota associativa, può prendere parte alle assemblee tramite i propri rappresentanti secondo quanto disposto all'art. 9 comma 1, esercitando il proprio diritto di proposta e di voto, nell'ambito dell'ordine del giorno, comprese l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Afi.
- 4) I soci onorari ed affiliati in regola con il pagamento della quota associativa possono partecipare alle assemblee con diritto di parola, ma senza diritto di voto e non possono assumere nessuna carica negli Organi sociali dell'Afi.
- 5) I soci partecipano alle attività dell'Afi secondo le modalità disciplinate dal Consiglio Direttivo.
- 6) La condizione di socio si perde in seguito a dimissioni volontarie, decadenza per non osservanza degli obblighi statutari, espulsione per contravvenzione ai doveri stabiliti dallo Statuto.
- 7) Le cause di decadenza ed espulsione sono disciplinate dal Regolamento dell'Afi che garantisce in ogni caso al socio il diritto di presentare proprie controdeduzioni alle motivazioni adottate dal Consiglio Direttivo per la decadenza o l'espulsione.
- 8) L'espulsione è proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea con voto segreto.
- 9) Tutte le prestazioni fornite dai soci e dalle persone costituenti gli organi sociali sono gratuite; compete a loro solo il rimborso delle spese regolarmente documentate, anticipate dal socio in nome e per conto dell'Afi, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo o, ove ne ricorrono i presupposti, dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo.
- 10) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.



### **TITOLO III**

#### **ARTICOLO 7**

##### Struttura organizzativa

- 1) L'Afi ha carattere nazionale e si articola in associazioni Locali, di seguito chiamate Afi Locali, e aggregazioni affiliate.
  - a) L'Afi è l'organo confederativo delle organizzazioni diffuse sul territorio nazionale. Essa dirige e coordina le attività generali dell'associazione.
  - b) Le Afi Locali operano nell'ambito locale in piena autonomia patrimoniale, gestionale, di bilancio e operativa nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dagli organi nazionali.
  - c) Le aggregazioni affiliate non potranno godere di alcuna elargizione da parte dell'Afi, mentre potranno concorrere al sostentamento della stessa sulla base delle modalità impartite dal Consiglio Direttivo.
  - d) Le modalità di affiliazione sono definite dal Regolamento.
- 2) Sono previsti inoltre Coordinamenti Regionali, Provinciali e di Area.
  - a) I Coordinamenti Regionali garantiscono il collegamento tra le Afi Locali e gli eventuali Coordinamenti Provinciali presenti sul territorio regionale, al fine di favorirne il coordinamento.
  - b) I Coordinamenti Provinciali garantiscono il collegamento tra le Afi Locali presenti nel territorio provinciale, al fine di favorirne il coordinamento.
  - c) I Coordinamenti di Area vengono definiti dal Consiglio dell'Afi Locale competente e coordinate dal Presidente dell'Afi Locale stessa.

#### **ARTICOLO 8**

##### Organi dell'Afi

- 1) Gli organi dell'Afi sono:
  - a) l'Assemblea
  - b) il Consiglio Direttivo
  - c) il Presidente
- 2) Tutti i membri di organi sociali devono essere soci delle Afi Locali.
- 3) Il Consiglio Direttivo e il Presidente vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci. Il Consiglio Direttivo e il Presidente sono cariche elettive e gratuite ed hanno la durata di tre anni. Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.



- 4) Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

## ARTICOLO 9

### L'Assemblea

- 1) L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci costituiti dai Presidenti e dai delegati nominati dalle Afi Locali in proporzione al numero dei propri soci.
- 2) L'Assemblea è presieduta ed è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
- 3) La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.
- 4) L'Assemblea delibera in seduta ordinaria sui seguenti argomenti:
  - a) elezione del Presidente e gli altri membri del Consiglio;
  - b) approvazione del programma di attività proposto dal Consiglio;
  - c) approvazione del bilancio preventivo;
  - d) approvazione del bilancio consuntivo;
  - e) approvazione delle proposte di ammissione di nuove Afi Locali e di affiliazione di nuove aggregazioni;
  - f) approvazione del Regolamento e delle sue proposte di modifica;
  - g) approvazione dell'ammontare delle quote associative di competenza dell'Afi e dei contributi a carico delle Afi Locali e delle associazioni affiliate.
- 5) L'Assemblea delibera in seduta straordinaria sulle modifiche dello statuto con il voto favorevole della maggioranza e con la presenza, anche per delega, di almeno due terzi dei suoi membri e, sempre a maggioranza, sullo scioglimento dell'Associazione con la presenza, anche per delega, di almeno i tre quarti dei suoi membri.
- 6) L'Assemblea è regolarmente costituita in forma ordinaria con la presenza della metà più uno dei membri, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione sono regolarmente costituite qualunque sia il numero dei membri presenti, in proprio o per delega.
- 7) Ciascun membro della Assemblea non può essere portatore di più di una delega.
- 8) L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.



## ARTICOLO 10

### Il Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, e da cinque Consiglieri.
- 2) Esso si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno e quando ne facciano richiesta almeno due quinti dei suoi componenti, o almeno un terzo dell'Assemblea. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
- 3) Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
  - a) approvare le iniziative proposte dal Presidente e dai membri del Consiglio, verificata la conformità con le linee programmatiche generali approvate dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando le relative spese;
  - b) predisporre i bilanci annuali preventivo e consuntivo e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
  - c) fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
  - d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea;
  - e) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  - f) stabilire la data di convocazione dell'Assemblea in riunione ordinaria e provvedere all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea stessa;
  - g) nominare il Tesoriere su proposta del Presidente;
  - h) proporre all'Assemblea l'ammontare delle quote associative annuali;
  - i) proporre all'Assemblea l'ammissione all'Afi delle associazioni che ne abbiano fatto richiesta;
  - j) approvare le convenzioni disciplinate dal titolo VI dello Statuto.
- 4) Il Consiglio Direttivo ha inoltre i seguenti compiti:
  - a) proporre all'Assemblea le eventuali modifiche allo Statuto sociale;
  - b) deliberare su provvedimenti disciplinari a carico delle Afi Locali e degli organismi aderenti all'Afi, in base a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento;
  - c) deliberare sulle domande di ammissione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, delle Afi Locali e delle Aggregazioni affiliate;
  - d) redigere i regolamenti che definiscono le modalità di affiliazione;
  - e) conferire il riconoscimento di socio onorario.



- 5) Il Consiglio Direttivo può nominare un consulente Etico il quale partecipa di diritto alle riunioni senza diritto di voto e svolge funzioni di consulenza sulle questioni di natura etica trattate dall'Afi.

## ARTICOLO 11

### Il Presidente

Il Presidente dell'Afi è eletto dall'Assemblea.

Il Presidente dirige e coordina l'attività dell'Associazione nel suo ambito di competenza e ne ha la rappresentanza e la responsabilità di fronte a terzi e in giudizio; può rilasciare mandati generali e speciali.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento, ne esercita le attribuzioni secondo le indicazioni del Presidente stesso.

## ARTICOLO 12

### Coordinamenti Regionali, Provinciali e di area

- 1) I Coordinamenti Regionali sono costituiti dai Coordinatori Provinciali e dai Presidenti delle Afi Locali o da loro delegati.
- 2) Il Coordinatore Regionale e il Vice Coordinatore Regionale sono eletti dai Coordinatori Provinciali e dai Presidenti delle Afi Locali.
- 3) I Coordinamenti Provinciali sono costituiti dai Presidenti delle Afi Locali. Ciascun Presidente di Afi Locale può nominare, in sua vece, un proprio delegato.
- 4) Il Coordinatore Provinciale e il Vice Coordinatore Provinciale sono eletti dai Presidenti delle Afi Locali.
- 5) I Coordinamenti Provinciali operano in sintonia con le indicazioni strategiche e programmatiche di cui è responsabile il Coordinatore Regionale.
- 6) I Coordinamenti di Area possono essere costituiti su mandato del Consiglio dell'Afi Locale competente. Ne fanno parte i soci Afi presenti sul territorio di competenza che eleggono il proprio Consiglio di Area.
- 7) Il Consiglio di area è costituito dal Coordinatore di Area, dal Vice coordinatore di Area e da tre Consiglieri.
- 8) Tutti gli incarichi citati nel presente articolo hanno durata triennale.



## **TITOLO IV**

### **ARTICOLO 13**

#### Bilancio

- 1) Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro il 30 aprile; essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.
- 2) Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
- 3) Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
- 4) L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- 5) L'Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie.

## **TITOLO V**

### **ARTICOLO 14**

#### Patrimonio Sociale Nazionale

- 1) Il patrimonio dell'Afi è costituito:
  - dalle quote sociali;
  - da eventuali fondi di riserva conseguenti alle eccedenze di bilancio;
  - da contributi di enti, associazioni, privati;
  - da eventuali erogazioni, versamenti, lasciti compresi beni mobili e immobili che possano a qualsiasi titolo pervenire all'Associazione;
  - da proventi vari ammessi ai sensi della legge 266/91.
- 2) L'anno finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
- 3) La quota o il contributo associativo non è trasmissibile.



## ARTICOLO 15

### Le risorse economiche

- 1) Le risorse economiche dell'Afi sono costituite da:
  - a) beni, immobili e mobili;
  - b) contributi e quote associative;
  - c) elargizioni, donazioni e lasciti
  - d) proventi derivanti da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
  - e) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla legge 266/91.

## ARTICOLO 16

### I beni

- 1) I beni dell'Afi sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
- 2) I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.
- 3) I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Afi sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione, e può essere consultato dagli aderenti.

## ARTICOLO 17

### Contributi

- 1) I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dall'Assemblea.
- 2) I contributi straordinari, elargiti dagli aderenti o dalle persone fisiche o giuridiche, sono stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare eventuale.

## ARTICOLO 18

### Erogazioni, donazioni e lasciti

- 1) Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. L'Assemblea può delegare il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente o altra persona a ciò delegata, all'accettazione di erogazioni liberali e donazioni fino ad un importo singolo di tremila euro.



- 2) I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Afi.
- 3) Il Presidente attua le delibere dell'Assemblea e compie i relativi atti giuridici.

#### ARTICOLO 19

##### Proventi derivanti da attività marginali

- 1) I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Afi;
- 2) l'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Afi e con i principi della L. 266/91;
- 3) Il Presidente dà attuazione alla delibera dell'Assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici.

#### TITOLO VI

#### ARTICOLO 20

##### Deliberazione delle convenzioni

- 1) Le convenzioni tra l'Afi o le Afi Locali ed altri enti e soggetti sono deliberate rispettivamente dal Consiglio dell'Afi o dal Consiglio dell'Afi Locale.
- 2) Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.
- 3) Copia di ogni convenzione stipulata dall'Afi Locale, deve essere trasmessa al Consiglio Direttivo

#### ARTICOLO 21

##### Stipula delle convenzioni

Le convenzioni tra l'Afi o le Afi Locali ed altri enti e soggetti sono stipulate rispettivamente dal Presidente dell'Afi o dal Presidente dell'Afi Locale.

#### ARTICOLO 22

##### Attuazione delle convenzioni

Il Consiglio dell'Afi o il Consiglio dell'Afi Locale delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.



## **TITOLO VII**

### **ARTICOLO 23**

#### Dipendenti e collaboratori

- 1) L'Afi può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla L. 266/91.
- 2) I rapporti tra l'Afi ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito Regolamento adottato dall'Associazione.
- 3) I dipendenti sono, ai sensi di legge e di Regolamento, assicurati contro le malattie, infortuni, e per la responsabilità civile verso i terzi.

## **TITOLO VIII**

### **ARTICOLO 24**

#### Responsabilità dell'Associazione

L'Afi risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

### **ARTICOLO 25**

#### Scioglimento dell'Associazione

L'eventuale scioglimento dell'Afi è deliberato dall'Assemblea.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Assemblea devolve il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 262, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, rendendo la scelta, che sarà motivata, di pubblica ragione mediante un'inserzione su almeno un giornale quotidiano.

*Testo approvato dall'Assemblea Straordinaria dell'Afi il 14 novembre 2009 a Reggio Calabria.*

Il Presidente  
Roberto Bolzonaro

Il Presidente dell'Assemblea  
Daniele Udali

Il Segretario verbalizzante  
Roberto Bolzonaro